COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 148 DEL 12.10.2026

OGGETTO: Carta dedicata a te 2026 – Consolidamento lista dei beneficiari per il Comune di Lenola.

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Resp.le del servizio
f.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Data, 12.10.2026

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(*Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000*).

Il responsabile dei Servizi Finanziari e di Ragioneria
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 12.10.2026

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Reg 1178 del 23 OTT. 2026

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 12.10.2026

COMUNE DI LENOLA Provincia di Latina

Il Resp.le del servizio
Dott. Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE:

- L'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), ha previsto che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse". In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto interministeriale 24 giugno 2026, recante "Fondo alimentare 2026 e 2027. Individuazione dei beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Definizione dei termini e delle modalità di erogazione delle risorse", che, rispetto ai precedenti decreti, prevede per il 2026 e il 2027 l'elaborazione di una sola lista di beneficiari della prestazione che sarà valida per entrambe le annualità. In data 1° settembre 2026 il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha comunicato all'INPS il decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2, del D.I. con il quale è stato determinato il numero di carte pari a 1.177.597, da utilizzare per l'erogazione del beneficio in entrambe le annualità, in attuazione degli articoli 2, comma 5, e 4 del D.I.;
- I beneficiari della misura in trattazione, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell'articolo 2 del D.I., i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo D.I. in Gazzetta Ufficiale, ossia al 3 agosto 2026: iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale); titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.
- Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. includano percettori di: Assegno di inclusione, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale. Il contributo non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, prestazioni erogate da Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
- I beneficiari per le annualità 2026 e 2027 verranno individuati in un'unica lista elaborata secondo le seguenti modalità. L'INPS, entro **30 giorni** dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del D.I., mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo web sul sito istituzionale www.inps.it, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del D.I., individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente (cfr. l'art. 6 del D.I.):
  - nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
  - nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
  - nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso.
- I Comuni, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi sull'applicativo web dedicato, consolidano tali elenchi avvalendosi del medesimo applicativo web, dopo avere verificato la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali percepite dai nuclei familiari contenuti nei suddetti elenchi (cfr. l'art. 6, comma 3, e l'art. 7, comma 1, del D.I.). L'INPS, decorso il termine di venti giorni assegnato ai Comuni per l'effettuazione delle

verifiche di competenza sugli elenchi dei beneficiari, acquisisce gli elenchi consolidati e li rende definitivi entro dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica, trasmettendoli in via telematica a Poste Italiane S.p.A. ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay o di altra società del gruppo o articolazione organizzativa a ciò preposta (cfr. l'art. 7, comma 2, del D.I.). Successivamente l'INPS, ricevute le liste con il numero identificativo associato ai singoli beneficiari da Poste Italiane S.p.A., fornisce ai Comuni, attraverso l'apposito applicativo web, il numero identificativo delle carte. I Comuni attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale e gli uffici per le relazioni con il pubblico, segnalano alla popolazione residente la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e forniscono informazioni relative alle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio e alle modalità di prenotazione per il ritiro delle carte (cfr. l'art. 7, comma 4, del D.I.). Ciascun Comune pubblica in evidenza sul proprio sito internet l'elenco dei beneficiari della carta riferito al territorio di competenza (cfr. l'art. 7, comma 3, del D.I.).

DATO ATTO CHE per il Comune di Lenola risultano:
- n. 134 carte assegnate;
- n. 127 beneficiari selezionati direttamente dall'INPS;
- n. 7 carte assegnabili su 93 soggetti selezionabili.

CONSIDERATO CHE, come stabilito dalle Linee Guida INPS "*l'esclusione di un beneficiario può avvenire solo a seguito di verifica da parte del Comune dell'assenza del diritto al contributo, mentre devono essere mantenuti i criteri di priorità come indicati all'articolo 4 del D.I. , e che a tal riguardo deve essere specificata, nell'apposito campo, la causa di esclusione*";

DATO ATTO CHE , a seguito di verifica da parte del Servizio Sociale Professionale, non sussistono cause di esclusione per i primi 7 beneficiari della graduatoria selezionabili;

SELEZIONATI pertanto i primi 7 beneficiari della graduatoria "selezionabili";

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di consolidare** la lista dei n. 134 beneficiari della *Carta Dedicata a te 2026* di cui 127 beneficiari selezionati direttamente dall'INPS con n. 7 beneficiari selezionati dal Comune di Lenola per il tramite dell'applicativo INPS;